

TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA

Sezione Procedure Concorsuali

RICORSO PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex artt. 67 e ss.

D. Lgs. 14/2019 e s.m.e.i. [già piano del consumatore ex art. 9 comma 3bis L. 3/2012]

La signora **TOSINI SILVANA** (C.F. TSNSVN75M50B157G), nata in Brescia (BS) il 10.08.1975, residente in Nave (BS) in via Sorelle Minola n. 167/C, rappresentata e difesa come da mandato in calce al presente atto dall'Avv. Alan Sandonà del Foro di Brescia [C.F. SNDLNA78B27B157A; pec: alan.sandona@brescia.pecavvocati.it] e dell'Avv. Stefania Calì del Foro di Brescia [C.F. CLASFN90S68B157M; pec: stefania.cali@brescia.pecavvocati.it] elettivamente domiciliata presso il di Loro studio sito in Brescia(BS), in via Mantova n. 6, presso il quale si chiede la trasmissione di eventuali comunicazioni ovverosia all'indirizzo PEC alan.sandona@brescia.pecavvocati.it – stefania.cali@brescia.pecavvocati.it

PREMESSO CHE

- In data 16.02.2021 la signora Tosini Silvana, rappresentando di versare in una situazione di grave difficoltà economica tale da poter riconoscere nella stessa i requisiti ed i caratteri della situazione di crisi da sovraindebitamento, così come quanto prevista dall'art. 6 della L. 3/2012 e s.m.e.i., adiva l'Intestato Tribunale affinché nominasse un professionista, *ad hoc* individuato, quale Organismo di Composizione della Crisi ex art. 15 e segg. Legge 3/2012 e successive modifiche e/o integrazione;
- In data 18.02.2021 il Tribunale di Brescia, Sezione Quarta Civile, in persona del Presidente Dott.ssa Simonetta Bruno, letta l'istanza formulata dalla signora Tosini, nominava O.C.C. l'Avv. Claudia Cartani, successivamente sostituita dall'Avv. Laura Cristini;
- In data 15.07.2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 14/2019, il c.d. Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- Dalla collaborazione tra l'attività espletata dalla scrivente difesa in veste di *advisor* della signora Tosini Silvana e l'operato dell'O.C.C. Avv. Laura Cristini, redattrice



della Relazione particolareggiata, che si allega al presente ricorso, emergeva, quale soluzione alla crisi da sovraindebitamento in cui versa la signora Tosini, la composizione della stessa in principalità nelle forme della ristrutturazione dei debiti del consumatore [*ex Piano del consumatore*], in subordine, nella forme della liquidazione controllata [*ex Liquidazione del patrimonio*], per tutte le ragioni di fatto e di diritto che di seguito si riportano

* * * * *

INFATTO

A) DEL RICHIEDENTE: nucleo familiare, redditi, situazione occupazionale

La Sig.ra TOSINI Silvana è residente in Nave (Bs) in via Sorelle Minola n. 167 C unitamente al di Lei figlio Indavaru Gioele, avuto dalla convivenza *more uxorio* oramai conclusa con il Sig. INDAVARU Marcello, residente in Caino (Bs) in via San Rocco 1/A.

L'istante ed il di Lei figlio risiedono in immobile concesso in locazione dal locatore Sig. BEZZI Mario formalmente al Sig. PORTA Piergiacomo (C.F. PRTPGC71R25B157A) nato in Brescia (BS) il 25.10.1971, attualmente compagno della TOSINI: il godimento dell'immobile è quindi concesso alla Sig.ra TOSINI mentre le parti del contratto sono il BEZZI ed il PORTA [come attesta la documentazione allegata]. Il canone mensile di locazione pattuito in € 450,00 è sostenuto per la ½ dal Sig. PORTA e per ½ dalla Sig.ra TOSINI, percettrice di un reddito esageratamente esiguo per far fronte alle ordinarie necessità sue e del figlio [come si avrà modo di spiegare meglio di seguito].

Il Sig. INDAVARU nulla corrisponde a titolo di mantenimento del figlio comune Gioele [le modalità di mantenimento ed affidamento mai sono state regolamentate presso il competente Tribunale Ordinario di Brescia].

La Sig.ra TOSINI Silvana è assunta con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time presso la GARBELLI LUCIANO S.R.L. [C.F. e P.IVA 03129090175], con sede in Caino (Bs) in via Follo n. 5 A/B, come operaia P/T 37,50 % contro lo stipendio medio mensile di € 1.000,00. Il reddito complessivo annuo della signora Tosini ammonta ad € 14.463,21 per l'anno 2021; il TFR della ricorrente, infine, al dicembre 2021 è pari a € 4.618,13 rimasto in azienda ed € 7.886,62 versato al Fondo.

La signora Tosini Silvana non ha mai riportato condanne né pendono procedimenti penali nei suoi confronti (siano essi in fase di indagini ovvero ad indagini già concluse), come da certificati penali, che si producono.

B) DEI BENI DEL DEBITORE

La Sig.ra TOSINI è proprietaria per ½ dell'immobile sito in Caino (Bs) in via San Rocco SNC *suo tempore* adibito a casa familiare, attualmente occupato dall'INDAVARU, gravato da mutuo ipotecario, il cui mancato pagamento costituisce la più cospicua voce di debito della di Lei situazione di sovraindebitamento [di cui si dirà a breve]. L'immobile è stato acquistato dai signori



Tosini-Indivaru il 15.09.2006 al prezzo di € 152.000,00; non è noto alla signora Tosini le attuali condizioni del bene, al quale la ricorrente non ha più avuto accesso dal 2015.

Supponendo, con espressa riserva, che l'immobile si trovi, attualmente, in uno stato conservativo "normale", considerato che esso si compone di un'autorimessa di 3mq ed un appartamento di circa 75 mq, applicando le quotazioni immobiliari OMI è possibile individuare in una somma compresa tra € 76.110,00 (€ 74.250,00 per l'abitazione ed € 1.860,00 per il box) ed € 99.810,00 (€ 97.500,00 per l'abitazione ed € 2.310,00 per il box) il valore commerciale dell'immobile – valore medio: 87.960,00 € - di cui, si ricorda, solo ½ spetterebbe alla signora Tosini in qualità di comproprietaria. **Valore dell'intera abitazione,** considerato il valore minimo, **individuato dall'OCC in Euro 79.200,00** [cfr. pag. 9 Relazione Particolareggiata]

La Sig.ra TOSINI non è proprietaria di altri beni immobili né altro bene mobile registrato. I beni mobili costituenti l'arredamento della di Lei abitazione sono di proprietà in parte del locatore ed in parte del PORTA Piergiacomo.

C) DELL'ATTIVO DEL DEBITORE E DEI CONTI CORRENTI BANCARI

Sulla base di quanto riferito dal richiedente, per la componente attiva si segnala la sussistenza e/o non la sussistenza dei seguenti componenti attivi:

- Cassette di sicurezza: non rilevate
- Deposito c/o conto corrente titoli: non rilevati
- Polizze assicurative (vita/validità permanente per malattia/altro): polizza n. 750312877 SEMPLICE CON ALLEANZA stipulata in favore del figlio INDAVARU Gioele con scadenza il 23.01.2026
- Libretto di risparmio: non rilevate
- Piani di accumulo: non rilevati
- Canoni di locazione attivi: non rilevati
- Crediti da incassare da terzi: non rilevati
- Quote societarie: non rilevate.

La Sig.ra TOSINI Silvana è titolare del Conto Corrente n. 00/000023210 c/o la BCC BRESCIA Credito Cooperativo Italiano – Filiale di Nave, saldo al 13.09.2022 di € 1.205, 24. Si producono gli estratti conto degli ultimi 5 anni. Al Conto corrente è collegato un Bancomat utilizzato dalla TOSINI per far fronte alle ordinarie spese quotidiane e primarie necessità.

Eccettuato il bancomat poc'anzi citato, la Sig.ra TOSINI non è in possesso di carte prepagate, bancomat collegati ad altri conti correnti, carte di credito e simili.

Il C/C 631619 della Sig.ra TOSINI e del Sig. INDAVARU c/o la Banca Monte Paschi di Siena Spa – conto su cui poggiava il finanziamento ipotecario n. 7411329047 rimasto insoluto – risulta a debito di e 133,73 [circostanza nota alla TOSINI per l'effetto della diffida della MPS del



24.09.2020]. Si producono gli estratti conto degli ultimi 5 anni del conto corrente a disposizione della ricorrente [2015-2019].

D) DELLE CAUSE DELLA SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Dal 2015, anno di interruzione della convivenza *more uxorio* con l'INDAVARU Marcello, hanno origine i debiti della Sig.ra TOSINI: l'ex compagno, infatti, rimasto nell'assoluta disponibilità dell'immobile cointestato, non ha rispettato gli accordi *suo tempore* presi dalle parti, in virtù dei quali egli, godendo del bene, rilasciato dalla TOSINI, avrebbe dovuto accollarsi interamente sia il canone di mutuo mensile sia le spese condominiali complesso condominiale in cui l'abitazione è inserita.

Così purtroppo non è stato e, per l'effetto, considerato che l'INDAVARU non è titolare di qualsivoglia bene e/o rapporto (di lavoro, creditizio) aggredibile, sia l'Istituto di Credito Monte Paschi di Siena sia l'Amministratore del CONDOMINIO BORGO ANTICO CARTIERA, considerata la natura solidale delle obbligazioni rimaste inadempite, hanno aggredito il debitore maggiormente capiente, ovverosia la TOSINI Silvana in quanto lavoratrice subordinata.

Dal 2014 il CONDOMINIO BORGO ANTICA CARTIERA ha iniziato le procedure di recupero crediti nei confronti della Sig.ra TOSINI, il cui iter costituirà oggetto di approfondimento nel prossimo paragrafo. In sintesi:

- dal 2017 la Sig.ra TOSINI si vede privata forzatamente di 1/5 del proprio stipendio, già esiguo, attualmente pignorato in forza del provvedimento di assegnazione somme emesso all'esito della **procedura esecutiva mobiliare n. 3862/2018**;
- A luglio 2022, è stato notificato alla signora Tosini Silvano un ulteriore decreto ingiuntivo, sempre su ricorso del CONDOMINIO BORGO CARTIERA: trattasi del **D.I. provvisoriamente esecutivo n. 1384/2022** emesso dal Giudice di Pace di Brescia all'esito del procedimento di ingiunzione R.G. n. 202/22 in relazione alle spese condominiali arretrate e scadute successive al 9 ottobre 2018 (data dell'ultima rata richiesta nell'ingiunzione di pagamento costituente il titolo esecutivo su cui poggia la proc. Es. Imm. 3862/2018).

I debiti attuali della Sig.ra TOSINI Silvana originano nel mancato pagamento del canone di mutuo e delle spese condominiali relative ad un immobile con il quale Ella da tempo non mantiene alcun tipo di legame: ed invero, dal 2015, l'immobile rimaneva nell'esclusivo godimento dell'ex compagno, il quale, a discapito di ciò, per nulla in questi anni si preoccupava di onorare gli accordi presi e gli impegni economici nei confronti dell'Istituto di credito e del CONDOMINIO. Il tutto con evidenti e conclamate ricadute sulla posizione della TOSINI, percettrice di redditi da lavoro già limitati e già, per l'effetto, in difficoltà ad assolvere alle ordinarie esigenze di vita sue e del di Lei figlio, nel cui mantenimento il padre PER NULLA concorre.



E' evidente, ordunque, come l'interruzione della convivenza *more uxorio* con l'INDAVARU ed il mancato doloso assolvimento degli impegni incombenti su quest'ultimo costituiscono il fatto storico che, ancor oggi, segnano la Sig.ra TOSINI Silvana da un punto di vista economico.

Nonostante l'esiguità del proprio patrimonio, al fine di ricominciare, la Sig.ra TOSINI Silvana e vuole estinguere le sue pendenze in funzione della sua possibilità economia attuale.

E) DELL'ELENCO DEI CREDITORI

In data odierna, i **debiti della Sig.ra TOSINI Silvana ammontano ad Euro 149.472,65**, importo composto da quanto di seguito dettagliato nonché dimostrato dalla documentazione raccolta:

- 1) **TOSINI SILVANA // AMCO Asset Management Company [cessionario MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA]** per complessivi € 142.843,43 per mancato pagamento di finanziamento ipotecario n. 741132907 acceso dalla Sig.ra TOSINI Silvana ed il Sig. INDAVARU Marcello in data 15.09.2006 presso la Filiale di Brescia oltreché per mancato pagamento del saldo debitore derivante dal C/C 631619 pari ad Euro 133,73 [come da Atto di mutuo e missiva di MPS datata 24.09.2020 allegate alla Relazione particolareggiata, cfr. All. 5) e All. 8)]. Trattasi di obbligazione in solido tra la TOSINI e l'INDAVARU, cointestatari del mutuo e comproprietari dell'immobile;
- 2) **TOSINI SILVANA // CONDOMINIO BORGO ANTICA CARTIERA** per complessivi residui € 6.629,22 a titolo di mancato pagamento di oneri condominiali, come riportato dal Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020 e seguenti [il tutto come precisato dal difensore del Condominio, Avv. Chiara Marchesi, cfr. all. 11) Relazione particolareggiata]

F) DEGLI ATTI DISPOSITIVI DEGLI ULTIMI 5 ANNI

PREMESSA

La Sig.ra TOSINI Silvana ha contratto mutuo ipotecario co-intestato con il Sig. INDAVARU nel 2006, ha interrotto la convivenza *more uxorio* con il predetto nel 2015 per poi, come sopra già esplicitato, trasferirsi altrove con il figlio minore. L'immobile di Via San Rocco SNC (Caino) rimaneva dal 2015 nell'**ESCLUSIVA DISPONIBILITA' DELL'INDAVARU**.

Nonostante il sostanziale trasferimento del centro dei propri interessi altrove già dal 2015, la Sig.ra TOSINI Silvana ometteva di formalizzare il cambiamento di residenza nel Comune di Nava fino al 2020. Per l'effetto, la corrispondenza a qualsiasi titolo Lei indirizzata veniva recapitata in Caino (BS) in via San Rocco SNC, ritirata dall'INDAVARU e MAI consegnata nelle mani della TOSINI.

In data 15.09.2020 la Sig.ra TOSINI Silvana formalizza l'emigrazione dal Comune di Caino al Comune di Nave e, per l'effetto, **sempre a Settembre 2020 riceve la Diffida di MPS [allegata alla presente]: solo e soltanto in quel momento, pertanto, viene a conoscenza del mancato adempimento** degli accordi presi da parte dell'INDAVARU e, quindi, del debito – Lei gravante in



solido – pari a ben € 136.113,75(!!!!). Tale circostanza Le era rimasta totalmente ignota fino a quel momento.

Si precisa, per mero tuziorismo difensivo, che, diversamente, i pignoramenti effettuati dal CONDOMINIO e da IFIS NPL S.p.A. furono noti alla TOSINI NON PER PRESA VISIONE DEI RISPETTIVI ATTI DI CAUSA – recapitati, lo si ribadisce, alla residenza formale ma non effettiva della sovra-indebitata – bensì per presa visione della propria busta-paga decurtata di 1/5 e, quindi, a pignoramento oramai concluso.

Ciò necessariamente premesso, anche al fine di dimostrare la buona fede del debitore, si riportano di seguito gli atti dispositivi compiuti negli ultimi 5(cinque) anni:

1. **20.11.2019:** la Sig.ra TOSINI Silvana, onde sanare il proprio debito nei confronti del PORTA Piergiacomo, vendeva la propria quota di ½ di proprietà dell'immobile sito in Nave(BS) in via Bredine n. 8 e precisamente: “- *appartamento sito al piano primo, composto di 6(sei) vani catastali, confinante con muri perimetrali in affaccio su giardino di terzi, su lavanderia esclusiva ed autorimessa di cui al sub. 8), su ingresso all'autorimessa e su area urbana di cui al sub. 9), con annessa lavanderia di pertinenza esclusiva sita al piano terra, il tutto riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nave(BS) sezione NCT, foglio 20, particella 60, subalterno 7, via Bredine n. 8, piano T-1, categoria A3, classe 3, vani 6, R.C. Euro 201,42; autorimessa ; - autorimessa di pertinenza esclusiva dell'appartamento sopra descritto sita al piano terra, della superficie di circa 12(dodici) metri quadrati, confinante con mapp. 229, mapp. 63, ingresso comune, proprietà di terzi, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nave (BS), sezione NCT, foglio 20, particella 60, subalterno 8, via Bredine n. 4, piano T, categoria C6, classe 3, mq. 12, R.C. Euro 22,31; - giardino di pertinenza esclusiva dell'appartamento sopra descritto sito al piano terra della superficie di circa 31(trentadue) metri quadrati, confinante con proprietà di terzi, ingresso comune, strada, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Nave(BS) sezione NCT foglio 20, particella 60, subalterno 9, via Bredine n. 4, piano T, area urbana di mq 32” , ottenendo € 30.000,00 quale corrispettivo [1/2 del prezzo di vendita pari ad € 66.500 dedotte spese vive e residuo debito nei confronti del comproprietario dell'immobile, l'ex marito FENOTTI Michele]. Tale liquidità veniva dalla TOSINI in piccola parte [pari alla caparra di € 2.000,00 accreditata sul c/c ad Aprile 2019] utilizzata per le proprie attuali esigenze familiari ed in gran parte per sanare il proprio debito nei confronti del PORTA Piergiacomo, che, negli anni precedenti, pur non legato da vincolo di parentela e coniugio alcuno, aveva prestato alla TOSINI somme di denaro per far fronte alle proprie esigenze, con l'accordo di ottenerne la restituzione su richiesta del mutuante quando il mutuatario avesse reperito liquidità dalla vendita del predetto immobile. A conferma della predetta ricostruzione si veda negli estratti c/c della TOSINI del 2019 il bonifico di € 28.000,00 disposto in favore del PORTA Piergiacomo. Si allegano l'atto di vendita nonché la scrittura privata TOSINI-PORTA.*



2. **NEL 2020** la Sig.ra TOSINI Silvana, onde evitare l'ennesimo pignoramento del proprio già esiguo stipendio e onde tentare di sanare in minima parte la propria posizione, evitando fino all'ultimo il ricorso alla Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, sanava a saldo e stralcio la propria sofferenza nei confronti di **IFIS NPL S.p.A.**, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, creditrice in forza di Decreto ingintivo n. 72/2020 emesso dal Tribunale di Brescia all'esito del Procedimento di ingiunzione n. 17758/2019 RG per la somma di € 8.131,46. Ricevuto l'atto di pignoramento presso terzi il 06.08.2020, le parti addivenivano ad una definizione a saldo e stralcio della quaestio tramite il pagamento della somma onnicomprensiva di € 7.000,00 [come si evince dagli estratti del c/c della TOSINI in allegato]. La somma, in realtà, veniva alla TOSINI elargita – in questo caso a titolo di “DONAZIONE” [cfr. *causale del “movimento in avere” del 03.09.2020*] – dal PORTA Piergiacomo, il quale, come si legge negli estratti conto allegati, in data 03.09.2020 bonifica € 7.000,00 in favore della TOSINI, liquidità versata il giorno successivo [04.09.2020] sempre a mezzo bonifico bancario in favore di IFIS NPL S.p.A. [cfr. All. 28) Relazione particolareggiata OCC].

Il debito con IFIS NPL S.p.A., pertanto ed in realtà, è stato saldato dal terzo PORTA Piergiacomo in luogo dell'odierna sovraindebitata, in evidenti e palesi difficoltà economiche.

In data 01.06.2022, il signor PORTA Piergiacomo, anche ai fini del buon esito della presente procedura, nelle more dei tempi tecnici necessari per addivenire alla conclusione della stessa e onde evitare il pignoramento anche da parte di AER dello stipendio (già esiguo) della signora TOSINI, ha altresì provveduto a saldare il debito della sovraindebitata nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, portato dall'Avviso di Accertamento notificato dall'Ente proprio a giugno 2022. Si allega l'estratto di ruolo datato luglio 2021, copia del PAGO PA relativo all'avviso di accertamento nonché la contabile del pagamento effettuato presso la Banca Valsabbina dal signor Porta [cfr. All. 13) Relazione particolareggiata OCC]. Come riportato dal Cassetto Fiscale aggiornato, la signora Tosini attualmente non ha alcun debito con Agenzi Entrate Riscossione.

G) DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE ED INDISPENSABILI AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE

Preso atto che il reddito da lavoro mensile della Sig.ra TOSINI Silvana è pari in media ad € **1.000,00 mensili**, dedotte le spese fisse per esigenze familiari pari ad € 900,00 al mese [di cui 250,00 per vitto, 200,00 per utenze domestiche, € 250,00 per canone di locazione, € 50,00 per utenza telefonica fissa e mobile, € 50,00 per abbonamento trasporti, € 80,00 per spese straordinarie figlio minore ed € 20,00 per spese mediche/veterinarie] è evidente come al più l'istante è in grado di mettere a disposizione della procedura la somma di € 100,00 mensili per anni 4(quattro). Non vi sono terzi disponibili a garantire per la TOSINI Silvana.



H) DELLE SPESE IN PREDEDUZIONE NECESSARIE PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA

Non è intenzione dell'odierna ricorrente chiedere l'ammissione in prededuzione delle spese legali dovute alla scrivente difesa per l'attività di assistenza legale prestata in qualità di *advisor* alla signora Tosini Silvana, costi di cui si è fatto integralmente carico il signor Porta Piergiacomo, come da preventivo e fattura, che si allegano [All. 30] Tale determinazione è stata dal compagno della ricorrente assunta affinché le spese in discorso non gravassero ulteriormente sulla procedura e sulla fruttuosità della composizione della crisi nelle forme che questo Ill.mo Giudice Vorrà determinare.

* * * * *

Tutto ciò necessariamente premesso, considerato e ritenuto, la Sig.ra **TOSINI Silvana**, *ut supra* rappresentata e difesa

OFFRE

A disposizione della procedura

1. la quota di ½ delle unità immobiliari site in Caino (BS) in via San Rocco SNC, facenti parte del complesso denominato "BORGO ANTICA CARTIERA" in Comune di Caino (BS), censite nel Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue: *Foglio 14 Sez. NCT mappale 101 sub. 6 Via San Rocco SNC p.T-S1 cat. A/2 cl. 5 v. 4,5 R.C. € 232,41 ; mappale 101 sub. 20n Via San Rocco SNC p.S1 cat. C/6 cl. 3 mq 15 R.C. € 30,99*
2. la somma complessiva di € 4.800,00 in **ratei mensili di 100,00 per anni 4(quattro)**;
3. il TFR maturato in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso con la società GARBELLI LUCIANO SRL

e contestualmente

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Brescia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. 3/2012 ed al D.L. 14/2019, Voglia

IN VIA PRELIMINARE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75 comma 3 CCI (come già previsto dall'art. 12bis co. 2 L. 3/2012):

- **disporre** la sospensione del procedimento esecutivo R.G. Es. n. 3862/2018, emettendo ogni necessario ed opportuno procedimento al fine di garantire che il patrimonio della debitrice venga destinato a soddisfare l'intero ceto debitorio;
- **disporre** la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1384/22 emesso dal Giudice di Pace di Brescia su istanza del creditore Condominio Borgo Antica Cartiera all'esito del procedimento di ingiunzione n. 202/22 R.G.

NEL MERITO



- **IN VIA PRINCIPALE: omologare il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore** [già Piano del Consumatore di cui agli artt. 8 e ss. L. 3/2012] redatto dall'OCC Avv. Laura Cristini, riportato nella Relazione particolareggiata allegata, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 67 e ss. CCI;
- **IN SUBORDINE:** in caso di diniego dell'omologazione, **dichiarare aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI** [già Liquidazione del patrimonio del debitore ex art. 14 ter c.3 l. 3/2012].

Si offrono in comunicazione:

- Procura alle liti;
- Relazione particolareggiata dell'OCC ed i relativi allegati [All. 1) – 29];
- All. 30) Accollo compensi advisor Porta Piergiacomo;
- All. 31) Casellario giudiziale e carichi pendenti Tosini;
- Elenco dei creditori.

Si dichiara, infine, che il contributo unificato, determinato in misura fissa, per la presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è pari ad € 98,00.

Con osservanza.

Brescia, 18 marzo 2023

Avv. Alan Sandonà

Avv. Stefania Cali

